Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Mercoledì, 1° agosto — Numero 179.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 30; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi **le avvertenze** in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 367 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato *A*, che forma parte integrante della presente legge.

Il ruolo organico del personale della guardia di finanza è stabilito secondo l'annesso quadro allegato *B*.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

ai capitoli dei « soldi e soprassoldi per la guardia di finanza » la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

al capitolo « assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza » la maggiore somma di L. 71,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Allegato **A**.

Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonchè delle forze militari di guerra dello Stato, ed è deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qual-

siasi contravvenzione e trasgressione alle leggi od ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;
Tenenti } subalterni.
Sottotenenti }

Sottufficiali:

Marescialli maggiori;
Marescialli;
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Guardie:

Scelte;
Comuni ed allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed è coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4

Il contingente della guardia di finanza è ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Al comando dei circoli più importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

La scuola dei sottufficiali è comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potrà mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non più adatti al servizio attivo; purchè possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli.

I maggiori sono nominati per esame di concorso fra i capitani.

I tenenti colonnelli e i capitani sono tratti in ordine di anzianità, rispettivamente dai maggiori e dai tenenti di riconosciuta attitudine ad esercitare maggiori comandi.

Al grado di tenente vengono nominati i sottotenenti a titolo di anzianità.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e dai brigadieri che abbiano compiuto l'apposito corso d'istruzione presso la scuola dei sottufficiali, in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito da essi ottenuti negli esami finali e dai punti di anzianità di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili è fatta facoltà al Governo di nominare sottotenenti, mediante esami di concorso, gl'impiegati di dogana che rivestono il grado di ufficiale di complemento nell'esercito, purchè:

a) contino almeno due anni di servizio e non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età;

b) possiedano l'idoneità fisica e l'attitudine pel servizio nel Corpo;

c) siano celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, comprovino il possesso della rendita prescritta dall'art. 18 della presente legge;

d) compiano con buon esito, presso la scuola dei sottufficiali, un corso d'istruzione regolamentare e militare di durata non maggiore di un anno.

In mancanza d'impiegati che siano anche ufficiali di complemento, potranno essere ammessi al concorso altri funzionari delle dogane forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali trovinsi in possesso dei requisiti su indicati.

Durante l'esperimento gl'impiegati ammessi alla scuola continuano a percepire lo stipendio loro spettante pel posto occupato nell'amministrazione delle dogane, ma nei riguardi disciplinari sono equiparati, per ogni effetto, ai sottotenenti del Corpo.

Quale assegno di primo corredo si corrisponderà loro la stessa indennità che si corrisponde ai sottufficiali promossi ufficiali.

Se durante o dopo l'esperimento non sono riconosciuti idonei, riprendono il grado e l'anzianità loro spettante nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 7.

I marescialli sono scelti fra i brigadieri, che si distinguono per condotta e per lodevole servizio, e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianità.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri e i sottobrigadieri tra le guardie, in base ad un esame d'idoneità, al quale sono ammessi rispettivamente i sottobrigabieri e le guardie di buona condotta, purchè contino almeno un anno ininterrotto di grado i primi e due anni non interrotti di servizio le altre.

Purchè possiedano i requisiti di operosità e buona condotta da determinarsi col regolamento, possono essere nominati sottobrigadieri senza esame, dopo due anni ininterrotti di servizio, le guardie che, all'atto dell'arruolamento, erano fornite di ti-

toli di studio non inferiori alla licenza ginnasiale o delle scuole tecniche, o del diploma di capitano di gran cabotaggio.

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purchè contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi.

Le guardie scelte sono nominate fra le comuni, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nel Corpo.

Art. 8.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.

Nessuno può conseguire la promozione, sia per anzianità che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.

Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal comando generale del Corpo.

Salvo quanto è stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno può essere promosso al grado superiore, nè per anzianità, nè a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.

Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione

Art. 9.

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di più compagnie potrà essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, farà eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie o dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10.

L'ammissione nel Corpo della guardia di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 150 per assegno di primo corredo.

L'assegno è stabilito in lire 300 per gli arruolati che abbiano prestato almeno diciotto mesi di non interrotto servizio nell'esercito o nell'armata.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'età.

Coloro però che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorn di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneità fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'età; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'età.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 12.

I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovrà essere presentata nella forma e col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrerà nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità stabilite dalle leggi penali.

Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I sottufficiali e le guardie puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sarà, a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15.

Gli iscritti che, antecedentemente alla presentazione sotto le armi della leva della propria classe, siansi arruolati volontari nel Corpo della guardia di finanza, sono dispensati dal servizio sotto le armi, che sarebbero tenuti a prestare nel R. esercito o nella R. armata, finchè continuano a rimanere nella guardia stessa.

Art. 16.

Gl'iscritti, di cui all'articolo precedente, ove vengano per qualsiasi motivo a cessare di far parte di quel corpo, e la classe con cui furono arruolati si trovi tuttora in servizio nel R. esercito o nella R. armata, ne seguiranno la sorte per compiere con essa classe i rispettivi loro obblighi di servizio, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, secondo la posizione della classe stessa.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione è, per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo può essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente, s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 18.

Gli ufficiali della guardia di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del ministro delle finanze.

Ai tenenti e sottotenenti il permesso non si concede, senza la prova che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera non inferiore:

a) a L. 600 pei tenenti;

b) a L. 1000 pei sottotenenti.

I sottufficiali e le guardie, per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dal comando generale del Corpo e provare di possedere un'annua rendita libera non inferiore a L. 400.

La rendita, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali e le guardie deve essere costituita di titoli del debito pubblico o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolati a favore della sposa e della prole nascitura.

Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita, nei limiti e con le norme da stabilirsi con regolamento:

1° gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie che abbiano compiuto il 40° anno di età;

2° i sottufficiali indicati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 19.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:

1° col rimprovero;

2° coll'arresto in caserma fino a quindici giorni;

3° coll'arresto semplice in sala di disciplina da tre a venti giorni;

4° con l'arresto di rigore in sala di disciplina da cinque a quindici giorni;

5° con l'incorporazione nelle compagnie di disciplina accompagnata dalla espulsione dal Corpo e con la perdita o no del diritto alla pensione.

Inoltre, pei sottufficiali:

6° con la sospensione dal grado da quindici giorni a due mesi;

e pei sottufficiali e le guardie scelte:

7° con la retrocessione a guardia comune.

L'arresto in caserma, e, nei casi da determinarsi col regolamento, anche l'arresto semplice in sala di disciplina non liberano il punito dai servizi di turno.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere sussidiario a quello di rigore.

Il soldo spettante all'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, è accreditato per metà all'individuo e per metà alla massa del Corpo; tranne quando il punito presta servizio, nel qual caso il soldo gli si corrisponde per intero.

Gl'individui incorporati nelle compagnie di disciplina passano sotto la giurisdizione militare. Per quelli che non potessero incorporarsi nella compagnia di disciplina, a motivo d'infermità od imperfezioni fisiche determinanti la riforma, o perchè non più soggetti a servizio militare per età avanzata, la punizione sarà limitata alla espulsione dal Corpo.

Art. 20.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali, di cui all'art. 5 sono punite:

1° col rimprovero;

2° con la sospensione dal soldo da tre a quindici giorni;

3° con l'espulsione accompagnata o no dalla perdita dei diritti a pensione.

Pel soldo del sospeso sono applicabili le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo precedente, relative al soldo dell'arrestato in sala di disciplina, che non presta servizio.

Art. 21.

Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

a) per lievi mancanze alle regole del servizio;

b) per lievi mancanze alla disciplina;

c) per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado dei sottufficiali è pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono, per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali però non siano di tale gravità da meritare gastigo maggiore.

La retrocessione delle guardie scelte è pronunziata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

La composizione e la procedura delle Commissione di disciplina saranno determinate dal regolamento.

Durante il giudizio disciplinare, l'imputato può essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

a) incorreggibilità nelle mancanze suaccennate:

b) abbandono del posto;

c) carpito arruolamento;

d) gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

È espulso dal corpo con perdita del diritto a pensione chi su-

bisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

Durante il giudizio penale, all'imputato può essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

Chi contrae matrimonio senza permesso è incorporato definitivamente nelle compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

Se però appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Art. 22.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° col rimprovero semplice;

2° con gli arresti semplici da uno a quindici giorni;

3° col rimprovero solenne;

4° con gli arresti di rigore da tre a quindici giorni;

5° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio da un mese ad un anno;

6° con la revoca dall'impiego;

7° con la destituzione accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Le punizioni, di cui ai nn. 1 e 2 si applicano per le lievi mancanze alla disciplina od alle regole del servizio, e sono inflitte, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento, da qualunque ufficiale superiore in grado, che abbia comando diretto.

Le punizioni, di cui ai nn. 3 e 4 si applicano per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti punizioni, e vengono inflitte dai comandanti di legione.

Quelle di cui ai nn. 5, 6 e 7 si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina ed alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate:

a) la sospensione dal comandante generale del Corpo, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'articolo seguente;

b) la revoca e la destituzione con decreto Reale, sul conforme parere del Consiglio di disciplina.

Pei comandanti di legione le punizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 tono pronunciate dal comandante generale del Corpo; quelle indicate ai nn. 5, 6 e 7 si applicano con le norme stabilite per gli altri ufficiali.

Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le asse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Gli ufficiali sospesi rimangono soggetti alla subordinazione ed alla disciplina, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 23.

Il Consiglio di disciplina, per gli ufficiali inferiori è presieduto da un comandante di legione del Corpo; per gli ufficiali superiori da un generale dell'esercito. Ne fanno parte due ufficiali del Corpo del grado immediatamente superiore e due di grado pari a quello dell'ufficiale che deve essere giudicato.

Qualora nello stesso grado non sianvi ufficiali più anziani di quello sottoposto a giudizio, si risalirà agli ufficiali del grado immediatamente superiore.

Quando debbasi giudicare un colonnello del Consiglio di disciplina faranno parte quattro ufficiali dello stesso grado, qualunque sia la loro anzianità.

Gli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono designati di volta in volta dal ministro delle finanze.

Il presidente del Consiglio di disciplina nomina a relatore uno dei membri, il quale dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale da giudicarsi, salvo che questi sia un colonnello.

L'ufficiale sottoposto a giudizio ha il diritto di ricusare per una volta un membro del Consiglio, senza addurne i motivi; purchè ne faccia la dichiarazione entro tre giorni da quello in cui gli viene notificato l'avviso di convocazione. In tal caso l'ufficiale ricusato sarà sostituito da un altro di pari grado.

Le norme per la procedura del Consiglio di disciplina saranno stabilite dal regolamento.

Art. 24.

È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'art. 18.

L'ufficiale revocato che abbia almeno quindici anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del R. esercito che incorrano nella medesima mancanza.

Art. 25.

L'ufficiale il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 26.

Sono punite secondo il Codice penale per l'esercito le guardie di finanze di qualunque grado che si rendano colpevoli di fatti costituenti, a norma del Codice stesso, diserzione, rivolta, ammutinamento o insubordinazione verso superiori in grado o nel comando del Corpo; ovvero anche verso ufficiali dell'esercito o della R. marina, quando le guardie di finanza siano, per ispezioni o per altri motivi di servizio, posti alla loro dipendenza ancorchè provvisoriamente, oppure si trovino ricoverati o detenuti negli stabilimenti militari.

Per l'insubordinazione, le pene stabilite dal predetto Codice si applicano con la diminuzione di uno o due gradi.

La diminuzione non si applica quando la via di fatto costituisca un delitto che, a norma del Codice penale comune, importi una pena più grave. In tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita nel Codice stesso.

Art. 27.

Quando nel Codice militare si parla di truppa riunita o di militari, agli effetti penali della presente legge s'intende:

a) per truppa riunita, la riunione per cause di servizio di almeno quattro guardie di finanza, non compresi l'offeso e l'offensore;

b) per militari, le guardie di finanza di ogni grado.

Agli stessi effetti, per stabilimenti militari s'intendono anche le caserme, i corpi di guardia e gli altri stabilimenti del Corpo

Art. 28.

La guardia di finanza, che per qualsiasi motivo, fuori dei casi di legittima difesa di sè stesso o di altrui, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento e la rivolta, usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'art. 168 del Codice penale per l'esercito.

Art. 29.

La guardia di finanza che, in servizio od occasione del servizio, commetterà senza autorizzazione o senza necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Art. 30.

Le guardie di finanze che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e

secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

È applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31.

Quando la guardia di finanza per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione o del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'art. 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo le disposizioni dell'art. 43 dello stesso Codice.

Art. 32.

Pei reati preveduti negli articoli 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1ª del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.

Art. 33.

Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici dei tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superioree il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 34.

L'art. 209 del Codice penale per l'esercito è applicabile anche alle guardie di finanza.

Art. 35.

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte, riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 36.

I gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualità di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennità di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.

Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.

Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

Gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.

Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età.

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sess'ant'anni di età e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.

Possono parimente essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonchè i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio che verrà prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contigente attivo, è computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli ufficiali collocati a riposo può essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi più di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano già cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;

b) con la stessa limitazione anche i posti d'inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338;

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal R. decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo « Soldo della guardia di finanza », da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualità di volontari.

I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere *d*, *e*, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera *c*, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle guardie scelte che contino almeno 15 anni di servizio.

Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verrà successivamente formandosi sarà investito in rendita consolidata 5 per conto intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinerà annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 40.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sarà erogato;

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sottufficiali delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sottufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per causa di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguano, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sottufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi.

Art. 41.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene o per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme pel conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilità dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali pel rimborso delle spese fatte per le guardie e le istruzioni per le indennità.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, n. 721, avevano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degl'impiegati civili.

Art. 44.

Il Governo potrà collocare in disponibilità gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilità saranno designati dal ministro delle finanze; gl'ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito, presidente del Comitato, istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

La stessa Commissione designerà per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verrà corrisposta, con assegno *ad personam*, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce pei maggiori e pei tenenti.

Art. 45.

Gli assegni di disponibilità e quelli *ad personam*, indicati nell'articolo precedente saranno pagati, mediante economie, sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al capitolo « Soldi e soprassoldi per le guardie di finanza ».

TABELLA PRIMA DEI GRADI E DEI SOLDI

Ufficiali.

	Soldo annuo
Comandante generale	L. 9,000
Colonnelli	» 6,000
Tenenti colonnelli	» 5,000
Maggiori	» 4,400
Capitani	» 3,200
Tenenti	» 2,400
Sottotenenti	» 2,000

Sottufficiali e guardie.

	Assegno giornaliero
Marescialli maggiori	L. 4.25
Marescialli	» 4.—
Brigadieri	» 3.50
Sottobrigadieri	» 2.90
Guardie scelte	» 2.70
Guardie comuni	» 2.50
Allievi	» 1.90

Ai brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte, che abbiano cin-

que anni di grado non interrotti e quindici di servizio nel Corpo è accordato un soprassoldo annuo di L. 100.

Pei sottobrigadieri, questo soprassoldo viene elevato a L. 200 dopo altri cinque anni non interrotti di grado e di servizio.

Il soprassoldo decorre dal 1° luglio dell'anno in cui i sottufficiali e le guardie acquistano il titolo a conseguirlo: si perde o resta sospeso con la retrocessione o sospensione dal grado.

Il soprassoldo è equiparato, per tutti gli effetti al soldo ordinario.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennità annue:

ai sottufficiali ed alle guardie del ramo mare, L. 200;

ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti interne, L. 144;

ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate volanti di linea ed a quelli addetti ai depositi d'istruzione, L. 108.

Le dette indennità si corrispondono ai sottufficiali ed alle guardie solo quando prestano effettivo servizio presso le brigate.

Ai sottufficiali che vengono promossi ufficiali si corrisponde una indennità di L. 300, quale assegno di primo corredo.

Ai sottufficiali e alle guardie che vengono assegnati per la prima volta ai circoli di confine alpestre, si corrisponde un'indennità di L. 40, per l'acquisto degl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Una indennità pari al decimo del soldo è accordata agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali ed alle guardie in attività di servizio, che non hanno alloggio in caserma.

Uguale indennità è accordata alle guardie ed ai sottufficiali ammogliati che sebbene acquartierati, non abbiano in caserma l'alloggio per la famiglia.

Le indennità da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e di ufficio e le indennità di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ai sottufficiali ed alle guardie durante le licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute, viene sospesa la corresponsione del soldo.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennità giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie comuni	L.	2.00
per le guardie scelte e i sottobrigadieri	»	2 20
pei brigadieri e marescialli	»	2.40

Il soldo degli allievi, delle guardie e dei sottufficiali, che si curano negli stabilimenti del Corpo, vien versato alla massa, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi	L.	0.40
per le guardie comuni	»	0.60
per le guardie scelte e pei sottobrigadieri	»	0.80
pei brigadieri e marescialli	»	1.00

Le guardie e i sottufficiali ammogliati che si curano in famiglia godono dell'intiero stipendio per i primi due mesi di malattia e della metà soltanto nel periodo successivo.

Lo stesso trattamento si fa ai sottufficiali ed alle guardie che s'inviano in licenza straordinaria per motivi di salute.

Ai sottufficiali ed alle guardie aventi diritto alla pensione, quando, su loro domanda o per inabilità al servizio debbano inviarsi in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, si corrisponde la metà del soldo se essi hanno meno di 25 anni di servizio, e due terzi se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

Gli allievi sono esonerati da qualunque ritenuta ordinaria o straordinaria per la costituzione del proprio fondo di massa, durante il periodo di permanenza nella loro legione.

Seconda tabella delle pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie.

GRADI		Pensioni accordate	
		per 15 anni di servizio	per 30 e più anni di servizio
Capitani	L.	800	2,560
Tenenti	»	600	1,920
Sottotenenti	»	500	1,600
Marescialli maggiori	»	390	1,240
Marescialli ordinari	»	365	1,170
Brigadieri	»	320	1,020
Sottobrigadieri	»	265	845
Guardie scelte	»	245	790
Guardie comuni	»	230	730

Il tempo passato nei depositi d'istruzione sarà computato agli effetti della pensione, che sarà liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie comuni.

Dopo il 15ª anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il *maximum* ed il *minimum* fissati dalla tabella.

Ogni aumento sessennale accresce la pensione degli ufficiali nella misura di un decimo della pensione medesima; ogni soprassoldo accresce la pensione dei sottufficiali e delle guardie scelte di lire 25 nel minimo e di lire 80 nel massimo suindicati.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, che chiedono di essere collocati a riposo per anzianità di servizio od avanzata età, prima di aver compiuto i trent'anni di servizio, è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 91 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la metà. Agli orfani (1) durante la minorità è accordata la metà ripartibile fra coloro che sono ancora di età minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove e per gli orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal citato testo unico per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione coloro che non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio od il cinquantesimo di età, se ufficiali inferiori, od il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sottufficiali o guardie, non provino la incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro

MASSIMINI — A. MAJORANA.

---

(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Allegato **B**.

Nuovo organico.

GRADO	Numero dei posti pel servizio				Totale	Soldo			Spesa totale per categoria
	generale del Corpo	doganale	del D. C. di Napoli	del D. C. di Roma		Individuale		Complessivo	
	Attivo	Sedentario	Attivo	Attivo		Giornaliero	Annuo		
Ufficiali superiori.									
Comandante generale	1	»	»	»	1	»	9000 —	9000 —	9000 —
Colonnelli	6	»	»	»	6	»	6000 —	36000 —	253200 —
Tenenti colonnelli	10	»	»	»	10	»	5000 —	50000 —	
Maggiori	36	»	1	1	38	»	4400 —	167200 —	
Ufficiali inferiori									
Capitani	98	»	1	1	100	»	3200 —	320000 —	844400 —
Tenenti	148	»	5	3	156	»	2400 —	374400 —	
Sottotenenti	68	»	4	3	75	»	2000 —	150000 —	
	367		11	8	386				1100600 —
TRUPPA									
Sottufficiali.									
Marescialli maggiori	50	»	»	»	50	4 25	1551 25	77562 50	4930055 —
Marescialli	320	148	16	16	500	4 —	1460 —	730000 —	
Brigadieri	1210	140	38	12	1400	3.50	1277 50	1788500 —	
Sottobrigadieri	2032	50	66	57	2205	2.90	1058 50	2461012 50	
	3612	338	120	85	4155				
Guardie.									
Guardie scelte	2055	»	61	34	2150	2.70	985 50	2118825 —	12927387 50
Id. comuni	10071	»	550	350	10971	2.50	912 50	10011037 50	
Allievi	1150	»	»	»	1150	1.90	693 50	797525 —	
	13276		611	384	14271				18964042 50

Indennità di carica al comandante generale e al comandante in seconda	L.	4000 —
Soprassoldo ai marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e guardie scelte	»	130000 —
Indennità del 10 0[0 sul soldo agli ufficiali inferiori non provvisti di alloggio in caserma	»	60000 —
Indennità annua di L. 200 a 1577 individui del ramo mare	»	315400 —
Totale	L.	19473142 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

I ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro

MASSIMINI — A. MAJORANA.

Il numero 384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 e gli articoli 1 e 2 del relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Nostro consolato in Düsseldorf il quale sarà retto da un ufficiale consolare di seconda categoria.

Art. 2.

La circoscrizione dei nostri Consolati sottoindicati è stabilita come segue:

Colonia. — La provincia prussiana di Westfalia, i distretti governativi di Colonia e di Aachen, nella provincia prussiana del Reno e il principato di Waldeck-Pyrmont.

Düsseldorf. — Il distretto governativo di Düsseldorf, nella provincia prussiana del Reno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 17 maggio 1906, n. 222;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il vice console di 1ª categoria, con obbligo di residenza a Prisrend, dipenderà dal Nostro console in Uskub, anzichè da quello di Salonicco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonorva (Sassari).*

SIRE!

Nel comune di Bonorva, sebbene dopo il grave tumulto del 27 maggio scorso, l'ordine pubblico non sia stato più turbato, non può dirsi cessata l'eccitazione degli animi, essendo ancora vivissimo il malcontento contro l'Amministrazione comunale, alla cui opera quei naturali attribuiscono gran parte del disagio economico che li travaglia.

Attualmente quella civica azienda è retta da un commissario prefettizio, ma poichè le condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare e la permanenza degli amministratori in carica non consentirebbe un esame calmo e sereno delle questioni che interessano la popolazione, reputo doveroso, in conformità del parere 6 luglio corrente del Consiglio di Stato, sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bonorva, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giacomo Sechi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Elenco dei licenziati dalla R. scuola superiore di commercio di Bari (Anno scolastico 1905-1906).

Sezione commerciale

Balabanoff Cristo di Stoyan, di Kopristitza (Bulgaria), con punti 68.3 su 100.
Bertino Giuseppe di Filippo di Trapani, id. 82.2 id.
Burgarella Giovanni, di Trapani, id. 63.3 id.
Cavalli Francesco di Filippo, di Pomarico, id. 67.2 id.
D'Alfonso Nicola di Giuseppe Luigi, di Bari, id. 70 id.
Di Ferro Mario Berardo di Michele, di Trapani, id. 69 id.
De Giglio Alfonso di Giuseppe, di Bari, id. 63 8 id.
Ferri Augusto di Cesare, di Foggia, id. 80 5 id.
Fizzarotti Alfonso di Emmanuele, di Bari, id. 70.5 id.
Lobello Salvatore di Cataldo, di Bisceglie, id. 72 id.
Mastrolonardo Mario di Pietro, di Triggiano, id. 70.5 id.
Pantaleo Giuseppe di Onofrio, di Bitonto, id. 62.5 id.
Pugliese Nicola di Pasquale, di Bari, id. 74.4 id.
Rizzelli Giuseppe di Vincenzo, di Spongano, id. 62.2 id.
Segreto Giuseppe di Gioacchino, di Bitonto, id. 63.3 id.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 28, dal 9 al 15 luglio 1906.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Aquila*	Avezzano	Carsoli.	ovina	—	1	—	—	—	1
	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Cagliari	Lunamatrona . . .	equina	—	—	1	—	1	—
	»	»	Villaspeciosa . . .	bovina	—	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenze	Firenze	equina	1	—	1	—	1	—
	»	San Miniato	Certaldo	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Rocca S. Casc.	Bagno di Romagna .	»	—	1	—	—	1	—
	Foggia	Foggia	Foggia	ovina	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Brindisi	Orvia	»	1	—	2	—	2	—
	Mantova	Revere	Quistello.	bovina	—	23	—	23	—	—
	Modena	Mirandola	San Felice	»	—	4	—	—	—	4
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	1	—	—	1	—
	Pavia	Mortara	Mortara	»	1	—	2	—	2	—
	»	»	Borgo San Siro. . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sarlasco	equina	2	—	2	—	2	—
	»	»	Olevano	bovina	2	—	3	—	3	—
	»	»	Zerbolò	»	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Perugia	Baschi	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Panicale	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Sassari	Perfugas	ovina	1	—	2	—	8	—
	»	»	Cloaghe	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Nuoro	Orosei	»	1	—	1	—	1	—
	Verona	Verona	Bosco Chiesanova .	»	1	—	1	—	1	—
					20	80	26	23	28	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Cagliari*	Lanusei	Berisardo	bovina	—	1	—	—	1	—
	Foggia	San Severo	San Giovanni . . .	equina	1	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Palma Mont. . . .	»	2	—	2	—	—	2
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	bovina	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Spoleto	»	—	1	—	—	1	—
	Torino	Torino	Rondissone	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Spilimbergo	»	—	—	1	—	1	—
					5	2	6	—	6	2
Afta epizootica	*Aquila*	Cittaducale	Pescorocchiano . . .	bovina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Id.	ovina	—	81	—	28	—	53
	»	»	Id.	suina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Borgocollefegato . .	bovina	—	2	—	—	—	2
	Benevento	Benevento	Airola	»	—	—	1	—	—	1
	Bergamo	Bergamo	Taleggio	ovina	—	222	61	150	—	130
	»	»	Averara	caprina	—	50	—	—	3	50
	»	»	Serina	suina	—	68	—	—	—	68
	»	»	Mezzoldo	bovina	—	105	—	—	—	105
	»	»	Cusio	»	—	55	—	—	—	55
	»	»	Carena.	»	—	25	5	5	—	25
	»	»	Ioppelo.	»	—	42	—	—	—	42
	»	»	Vedeseta	»	—	36	30	15	—	51
	»	»	Donate Sotto	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Valtorta	»	1	—	37	—	—	37
	»	»	Ornica	»	1	—	4	—	—	4
	Bologna	Bologna	Bologna	»	—	13	—	—	—	13
	Brescia	Breno	Pisogne	»	1	15	10	15	—	10
	Bergamo	Clusone	Schilpario	»	—	80	—	—	—	80
	»	»	Atrepovo.	»	—	30	—	—	—	30
	Brescia	Brescia	Brozzo	»	—	77	—	77	—	—
	»	»	Magno	»	—	20	—	20	—	—
	»	Chiari	Villachiara.	»	1	—	22	—	—	22
	Campobasso	Isernia	Frosolone	»	—	140	—	135	—	5
	»	»	Macchiagodeno . . .	»	—	—	45	—	—	45

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Como*	Lecco	Parzio	bovina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Morterone	»	4	43	48	20	—	71
	Cremona	Cremona	Pizzighettone	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Paderno	»	—	70	—	—	—	70
	Cuneo	Saluzzo	Racconigi	»	—	22	—	—	1	21
	Macerata	Camerino	Sefro	»	—	2	—	—	—	2
	Mantova	Mantova	Porto Mantovano	»	—	32	—	—	—	32
	Milano	Lodi	Comairago	»	—	51	—	—	—	51
	»	»	Cavacurta	»	—	24	31	—	1	54
	»	»	Maleo	»	—	58	—	—	—	58
	»	»	Secugnano	»	1	—	1	—	—	1
	»	Milano	Rodano	»	—	10	—	10	—	—
	Novara	Novara	Vespolato	»	—	37	—	37	—	—
	Pavia	Pavia	Mirabello	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Pavia	»	—	2	—	2	—	—
	Perugia	Orvieto	Orvieto	»	—	4	—	—	—	4
	Piacenza	Fiorenzuola	Codeo	»	—	10	—	—	—	10
	Roma	Roma	Camerata Nuova	ovina	—	92	—	—	—	92
	»	»	Castel Madama	»	—	10	—	3	—	7
	Torino	Torino	Carmagnola	bovina	1	—	34	34	—	—
	Caserta	Gaeta	Francolise	ovina	—	11	—	11	—	—
	»	Formia	Francolito	bovina	—	3	—	3	—	—
					10	1609	820	575	5	1358
Tubercolosi	*Firenze*	Firenze	Brozzi	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Pistoia	Tizzana	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	»	2	—	3	—	3	—
	»	Viterbo	Capodimonte	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Venezia	Venezia	»	—	—	19	—	19	—
					5	—	25	—	25	—
Morva e Farcino	*Alessandria*	Casale M.to	Casale	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Acqui	Nizza Monferrato	»	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Fongaso	Sovramonte	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Clusone	Gandino	»	—	—	1	—	—	1
	Caserta	Caserta	Maddaloni	»	—	1	—	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Caserta*	Nola	Cimitile	equina	—	2	—	—	2	—
	»	»	Mariglianella. . . .	»	—	1	—	—	1	—
	Cuneo	Saluzzo	Moretta	»	—	1	—	—	1	—
	Foggia	Foggia	Margherita.	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Trinitapoli	»	—	2	—	—	2	—
	Genova	Genova	Cornigliano Ligure .	»	—	1	—	—	1	—
	Lecce	Lecce	S. Pietro Vernotico .	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Milano	Milano.	»	—	1	—	—	1	—
	Napoli	Casoria	Pomigliano.	»	1	—	1	—	2	1
	Pisa	Pisa	Palaia	»	1	—	1	—	—	1
	Torino	Pinerolo	Pancalieri	»	—	1	—	—	1	—
	Vicenza	Mestre	Chirignago	»	1	—	1	—	1	—
					7	10	9	—	15	4
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Acciano	ovina	—	1500	—	—	—	1500
	»	»	Cagnano Amiterno .	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Camarda	»	—	253	—	—	—	253
	»	»	Caporciano	»	—	327	—	—	—	327
	»	»	Carapelle.	»	—	561	—	—	—	561
	»	»	Collepietro	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	Fontecchio	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Gagliano Aterno .	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Goriano Sicoli . . .	»	—	500	—	300	—	200
	»	»	Molino Aterno . . .	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Navelli	»	—	1272	—	—	—	1272
	»	»	Ofena	»	—	103	—	—	—	103
	»	»	Pizzoli	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Prata d'Ansidonia. .	»	—	420	—	—	—	420
	»	»	Secinaro	»	—	300	—	—	—	300
	»	Avezzano	Lecce dei Marsi. . .	»	—	4	—	—	—	—
	»	Sulmona	Prezza	»	—	—	2000	—	—	200

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Foggia*	Foggia	Lucera	ovina	—	216	144	230	--	130
	Girgenti	Bivona	Cammarata	»	—	11	—	—	—	11
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	146	—	—	—	146
	Potenza	Matera	Irsina	»	—	203	—	200	3	—
	»	»	Matera	»	—	220	—	—	—	220
	»	»	Miglionico	»	—	320	—	—	—	320
	»	Melfi	Forenza	»	—	180	—	—	—	180
	»	»	Pignola	»	—	500	—	452	—	48
	Teramo	Teramo	Fano Adriano	»	—	70	—	70	—	—
					—	8282	—	3050	8	7367
Rabbia	*Aquila*	Sulmona	Pratola Peligna	canina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sulmona	»	—	1	—	—	—	1
	Bologna	Bologna	Monto San Pietro	suina	—	1	—	—	—	1
	Catania	Catania	Catania	canina	—	—	6	—	1	5
	Milano	Milano	Milano	»	—	—	1	—	1	—
	Parma	Borgo S. Don.	S. Secondo Parmense	»	—	—	1	—	1	—
	Roma	Roma	Roma	»	—	—	2	—	2	—
	Trapani	Trapani	Trapani	suina	—	3	—	—	3	—
	»	»	Id.	equina	—	1	—	—	1	—
					—	9	10	—	9	10
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Chiaravalle	suina	3	13	17	2	8	20
	»	»	Camerata	—	5	—	5	—	—	5
	Aquila	Aquila	Acciano	—	—	—	1	—	—	1
	»	»	Arischia	—	—	—	4	—	3	1
	»	»	Castel di Ieri	—	—	—	22	—	9	13
	»	Avezzano	Ovindoli	—	—	4	11	—	9	6
	»	Cittaducale	Accumoli	—	—	19	—	—	1	18
	»	»	Amatrice	—	—	3	—	1	2	—
	»	»	Antrodoco	—	—	2	—	1	—	1
	»	»	Borgovecchio	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Cittareale	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	Pescorocchiano	—	—	4	—	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Aquila*	Sulmona	Pratola Peligna. . .	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Barrea	—	—	—	7	—	1	6
	»	»	Roccaraso	—	—	4	21	3	19	3
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	1	—	6	—	3	3
	»	»	Cortona	—	—	16	—	—	—	16
	»	»	S. Giovanni Valdarno	—	3	2	5	—	1	6
	»	»	S. Maria Tiberina. .	—	6	—	14	—	10	4
	»	»	Terranova Bracciolini	—	—	4	—	4	—	—
	Avellino	Ariano di Pug.	Flumeri	—	—	3	3	—	3	3
	»	»	Taurasi	—	—	9	—	4	5	—
	»	S. Angelo Lomb.	Calitri	—	—	—	1	—	1	—
	»	»	Rocchetta S. Ant. .	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Montemurano . . .	—	—	1	1	—	—	2
	»	Ariano di Puglia	Melito	—	—	—	10	—	4	6
	Benevento	Cerreto Sannita	Pietraroja	—	—	7	—	6	1	—
	»	»	Cusano Mutri. . . .	—	—	3	5	—	2	6
	»	»	Faicchio	—	—	4	—	4	—	—
	»	S. Bartolomeo	San Bartolomeo . .	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	Fojano di Val Fort.	—	—	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Castel d'Argile . .	—	—	11	—	—	—	11
	»	»	Castelfranco d'Emilia	—	1	—	12	—	8	4
	»	»	Monte San Pietro .	—	22	—	37	—	—	37
	»	Imola	Castel S. Pietro d'Em.	—	1	—	6	—	—	6
	Cagliari	Oristano	Bannari d'Usellu . .	—	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Larino	Bonefro	—	—	8	1	4	2	2
	»	»	San Giacomo . . .	—	1	3	2	2	1	2
	»	Campobasso	Riccio	—	—	2	—	—	2	—
	Caserta	Gaeta	Vallefredda	—	10	—	25	—	12	13
	»	»	Sant'Andrea	—	18	—	40	—	20	20
	»	Caserta	Recalo	—	3	—	7	—	3	4
	»	Piedimonte	Dragoni	—	—	2	—	2	—	—
	Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	—	—	—	21	—	20	1
	»	»	Petrizzi	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Vito sull'Ionio .	—	—	2	3	—	—	5
	»	Cotrone	Strongoli	—	—	11	—	—	—	11
	»	Monteleone	Lasà	—	—	—	2	—	2	—
	»	Nicastro	Feroleto Antico . .	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Filadelfia	—	—	—	7	—	5	2
	Chieti	Lanciano	Lanciano.	—	7	2	7	5	2	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Chieti*	Lanciano	Gamberale	—	—	—	6	—	2	4
	»	Chieti	Roccacaramanico . .	—	1	6	1	4	1	2
	»	»	Sant'Eufemia. . . .	—	2	2	2	3	—	1
	Cuneo	Saluzzo	Savigliano	—	—	2	—	—	—	2
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	—	—	16	2	—	—	18
	Foggia	Bovino	Panni	—	20	—	20	5	10	5
	»	»	Sant'Agata	—	—	5	—	—	1	4
	»	Foggia	Biccari	—	—	—	3	—	3	—
	»	Sansevero	Torremaggiore . . .	—	—	100	—	—	—	100
	Grosseto	Grosseto	Manciano	—	—	1	—	1	—	—
	Macerata	Camerino	Visso	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Pioraco	—	—	3	—	—	—	3
	Mantova	Mantova	Roncoferraro	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Sermide	—	—	1	—	—	1	—
	Messina	Mistretta	Capizzi	—	—	3	—	3	—	—
	Milano	Milano	Basiglio	—	—	41	—	—	41	—
	Modena	Mirandola	San Felice	—	—	—	2	2	—	—
	Napoli	Casoria	Afragola	—	21	5	37	7	25	10
	»	Pozzuoli	Ischia	—	10	—	10	1	7	2
	»	»	Forio	—	4	—	5	—	2	3
	Parma	Borgotaro	Tomolo	—	1	—	28	—	16	12
	»	Parma	Mezzani	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Pancrazio P. .	—	—	4	—	4	—	—
	Pavia	Pavia	Mirabello.	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Cura Carpignano .	—	1	—	47	—	—	47
	»	»	Sant'Alessio	—	1	—	3	3	—	—
	»	»	Siziano	—	—	8	—	—	1	7
	»	»	Vigevano	—	1	—	11	—	2	9
	»	Voghera	Corana	—	—	4	—	—	4	—
	Perugia	Spoleto	Cascia	—	—	8	6	—	—	14
	»	»	Poggiodomo	—	—	6	—	—	—	6
	»	Terni	Montecastrilli . . .	—	1	—	2	—	1	1
	Pesaro	Urbino	Cagli	—	—	4	—	—	1	3
	»	»	Fossombrone	—	—	1	—	—	—	1
	Potenza	Matera	Stigliano.	—	6	61	10	26	12	33
	»	Melfi	Lavello	—	1	—	2	1	—	1
	»	Potenza	Corleto Perticara . .	—	1	5	4	4	—	5
	»	»	Genzano	—	—	17	—	—	1	16
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	—	—	3	—	—	—	3
	Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	—	—	2	18	—	6	14

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Reggio Emilia*	Reggio Emilia	Casalgrande	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Quattro Castella . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Reggio Emilia . . .	—	—	16	—	11	1	4
	Roma	Roma	Arcinazzo Romano .	—	—	—	43	—	40	3
	»	»	Roviano	—	—	5	—	2	1	2
	»	Viterbo	Capodimonte	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Grotte di Castro . .	—	2	4	2	2	2	2
	»	»	Roccalvecce.	—	—	5	—	3	—	2
	»	»	San Lorenzo Nuovo .	—	—	6	—	—	6	—
	»	»	Vetralla	—	—	—	19	—	19	—
	Siena	Siena	Chiusolina	—	—	4	—	—	4	—
	»	Montepulciano	San Quirico.	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Piancastagnaro . .	—	4	—	5	—	2	3
	Teramo	Teramo	Bellante	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Castelli	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Isola Gr. Sasso . . .	—	2	9	2	1	2	8
	»	»	Torricella Sicura . .	—	3	—	6	—	2	4
	»	Penne	Collecorvino	—	1	—	3	—	1	2
	Torino	Torino	Riva di Chieri . .	—	1	—	22	4	1	17
	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	22	—	—	—	22
				—	**169**	**551**	**633**	**131**	**401**	**652**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	Cappadoccia	ovina	—	304	—	—	—	304
	»	»	Gioia de' Marsi . .	»	—	—	2200	—	—	2200
	»	»	San Vincenzo Vall.	»	—	305	—	—	—	305
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Cittaducale	»	—	25	50	—	—	75
	»	»	Fiamignano	»	—	45	—	—	—	45
	Benevento	Benevento	Cantano	»	—	150	—	75	—	75
	Perugia	Spoleto	Cascia	»	—	138	—	—	—	138
	»	»	Cerreto	»	—	145	—	—	—	145
	»	»	Norcia	»	1	80	25	—	—	105
	»	»	Preci	»	1	11	27	—	—	38
	Potenza	Lagonegro	San Martino d'Agri .	»	—	220	—	—	—	220
	»	Matera	Matera	»	1	—	870	—	—	870
	Roma	Roma	Licenza	»	—	26	—	—	—	26
	Teramo	Teramo	Fano Adriano . . .	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Valle Castellana . .	»	—	982	—	5	—	977
					3	**2451**	**3172**	**85**	—	**5588**

RIEPILOGO.

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 9 al 15 luglio 1906	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	14	29	17	23	19	4
	equina	3	—	4	—	4	—
	ovina	3	1	5	—	5	1
	—	20	30	26	23	28	5
Carbonchio sintomatico	bovina	2	2	3	—	5	—
	equina	3	—	3	—	1	2
	—	5	2	6	—	6	2
Afta epizootica	bovina	10	1186	329	533	5	977
	ovina	—	312	—	42	—	270
	suina	—	111	—	—	—	111
	—	10	1609	329	575	5	1358
Tubercolosi	bovina	5	—	25	—	25	—
Morva e farcino	equina	7	10	9	—	15	4
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	ovina	—	8282	—	8056	8	7867
Rabbia	canina	—	4	10	—	5	9
	equina	—	1	—	—	1	—
	suina	—	4	—	—	3	1
	—	—	9	10	—	9	10
Malattie infettive dei suini	suina	169	551	633	181	401	652
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	8	2451	8172	85	—	5538

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

AUSTRIA — *Dal 10 al 17 luglio 1906.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	50	404
Carbonchio ematico	23	53
Carbonchio sintomatico da bovini	8	9
Moccio e farcino	17	20
Vaiuolo	—	—
Rogna	80	155
Mal rossino dei suini	296	886
Peste o setticemia dei suini	240	658
Esantema vescicolare	43	149
Rabbia	25	55
Colera degli uccelli	1	1

Il Vorarlberg è immune da epizoozie.

Durante questo periodo non si ebbe in tutta l'Austria un solo caso di *peste bovina* o di *polmonera.*

UNGHERIA — *Dal 4 all'11 luglio 1906.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	119	121
Rabbia	116	116
Moccio e farcino	60	60
Afta epizootica	59	292
Vaiuolo	10	12
Paralisi puerperale	—	—
Esantema vescicolare	43	164
Rogna	378	659
Barbone bufalino	20	23
Mal rossino dei suini	870	3110
Setticemia dei suini	1424	—

Peste bovina e polmonare: Da esse sono in questo periodo immuni l'Ungheria, Fiume e dintorni, la Croazia e la Slavonia.

SVIZZERA — *Dal 16 al 22 luglio 1906.*

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	9	28	36	36
Carbonchio essenziale ed ematico. .	6	7	7	7
Afta epizootica	2	2	19	—
Malattie infettive dei suini	7	18	156	32

GRAN BRETAGNA — *Dal 14 al 21 luglio 1906.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	12	16
Afta epizootica.	—	—
Moccio e farcino	34	53
Rabbia	—	—
Rogna ovina	2	—
Mal rossino dei suini (1) . . .	18	—

(1) Furono uccisi 103 suini come malati o stati esposti all'infezione.

IMPERO OTTOMANO

Amministrazione sanitaria

(Bollettino epizootico n. 18)

Costantinopoli, 9 luglio 1906

VALLONE — *19 giugno 1906.*

Si sono osservati nella città due casi sospetti di moccio equino e si sono prese le misure necessarie.

(Rapporto del medico sanitario).

CAIFFA — *28 giugno 1906.*

La peste bovina è stata ufficialmente constatata a Hedera, villaggio della colonia israelita. Si sono praticate delle inoculazioni sugli animali e si sono adottate delle misure per ostacolare la diffusione di detta malattia.

(Rapporto del medico sanitario).

DURAZZO — *25 giugno 1906.*

Nella città e dintorni non si è constatata, pel mese di maggio nessuna epizoozia.

(Rapporto del medico sanitario).

MERSINA — *28 giugno 1906.*

Secondo annunzio ufficiale la peste bovina è completamente scomparsa dal caza di Hamidié, ma persiste ancora a Kazauli, villaggio situato nei dintorni di Mersina.

(Rapporto del medico sanitario).

LATTAQUIÉ — *5 luglio 1906.*

Dal 22 maggio al 13 giugno furono riscontrati a Djébel e nei villaggi circostanti 700 casi di peste bovina e 75 decessi.

La medesima epizoozia è apparsa da una settimana nei villaggi Bassa e Cheh-el-Henné, ad un'ora e mezza di distanza da Lattaquié.

(Telegramma del medico sanitario di Tripoli di Siria).

AUSTRIA-UNGHERIA

Ordinanza dei Ministeri dell'interno, del commercio, delle finanze e dell'agricoltura
del 5 luglio 1906
riguardante l'introduzione del bestiame e della carne dai paesi fuori d'Europa.

Sul fondamento del secondo paragrafo della legge del 13 febbraio 1906, n. 20, del giornale delle leggi dell'Impero, all'introduzione del bestiame e della carne fresca e preparata (e cioè salata, essiccata, affumicata, in salamoia ed anche cotta) di ogni sorta dai paesi fuori d'Europa nei regni e paesi componenti l'Impero, è imposta la limitazione che l'introduzione delle suddette merci può avvenire soltanto mediante permesso speciale da richiedersi di volta in volta al Ministero dell'interno, e sotto l'osservanza di quelle condizioni che da questo saranno imposte.

Con la presente ordinanza rimangono temporaneamente immutate le prescrizioni dell'ordinanza Ministeriale 4 dicembre 1891, foglio n. 168, delle leggi dell'Impero, riguardante l'introduzione di maiali, della carne di maiale, del lardo e delle salciccie dagli Stati-Uniti d'America.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Korytowsky, Auersperg, Bienerth, Fort.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 1° agosto, in lire 100.01.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 luglio 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*....	102,31 67	100,31 67	101,97 97
4 % *netto*....	102,20 42	100,20 42	101,86 72
3 1/2 % *netto* .	101,53 02	99,78 02	101,23 54
3 % *lordo*....	73,34 03	72,14 03	72,53 70

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

CONCORSO *al posto di capo officina per la lavorazione dei metalli nella scuola di arti e mestieri di Avellino.*

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), un concorso al posto di capo officina per la lavorazione dei metalli nella Scuola d'arti e mestieri di Avellino con lo stipendio annuo di L. 1500.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento pratico i candidati giudicati preferibili per i titoli presentati.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per un biennio, salvo a renderla definitiva qualora in detto periodo di tempo il candidato prescelto abbia fatto buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 1.20 dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 settembre p. v.

Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari; e di quelle non documentate in conformità alle norme qui appresso indicate.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del 15 settembre 1906 ha raggiunto il 25° e non oltrepassato il 40° anno di età;

2° certificato di avere soddisfatto agli obblighi della leva militare;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato di immunità penale;

6° certificato degli studi compiuti;

7° certificati di pratica compiuta in officina;

I documenti di cui ai numeri 1 a 6 debbono essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 4 e 5 i capi officina che si trovano già al servizio dello Stato e quelli addetti alle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio: sempre che dai documenti presentati risulti che il candidato trovasi in attività di servizio.

I concorrenti potranno inviare tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Dovranno pure unire alla domanda un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti presentati.

Roma, 20 luglio 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il Governo di Stolypine continua a svolgersi in un complesso di concessioni e di reazioni che formano il più inesplicabile contrasto. Mentre da Pietroburgo telegrafano che i deputati firmatari del manifesto di Viborg saranno processati su richiesta del procuratore generale dell'Impero, il *Novoje Wremia* annunzia che la formazione del Gabinetto è quasi completa, Stolypine avendo accettato le condizioni poste dagli uomini politici coi quali trattava. Gutskow avrà il portafoglio del commercio e dell'industria; l'ex-deputato della Duma, Lwoff, avrà il portafoglio dell'agricoltura e delle organizzazioni rurali; il conte Heyden avrà la carica di controllore dell'Impero. Il ministro della giustizia sarà un dotto giureconsulto ed il ministro dell'istruzione un professore di storia molto noto; ma il *Novoje Wremia* non fa i nomi di questi due ultimi.

Il giornale dice che il Governo entrerà fermamente nella via delle riforme generali e si propone specialmente l'abrogazione delle leggi eccezionali e della pena di morte e la concessione delle libertà enumerate nel manifesto imperiale del 30 ottobre.

* * *

Dopo tante smentite e controsmentite si annuncia un'altra volta la visita di Re Edoardo d'Inghilterra a suo nipote l'Imperatore di Germania.

L'incontro dei due regnanti era desiderato in Germania da diversi punti di vista, e soprattutto quello di dimostrare che sono infondate le voci di ostentata indifferenza di Re Edoardo verso Guglielmo II.

Ora l'annunzio del convegno mostra le migliori relazioni dell'Inghilterra colla Germania, alle quali certamente hanno contribuito le ultime visite scambiatesi tra notevoli personaggi delle due nazioni e più ancora la visita dei giornalisti tedeschi a Londra.

Al convegno si dà ora molta importanza, poichè si ritiene che avrà grande influenza sulla pace europea.

In qualche circolo politico di Londra si afferma che Edoardo VII intratterrà Guglielmo II sull'importanza che può e deve avere la prossima conferenza dell'Aja.

Il convegno avrà luogo in Germania, durante l'autunno.

* * *

Un altro convegno non meno importante più volte annunziato ed altrettanto smentito, viene nuovamente confermato.

Il *Figaro* ha da Pietroburgo un dispaccio in cui si dice che un colloquio è stato deciso tra lo Czar e l'Imperatore di Germania. Il giornale aggiunge:

« Ciò è esatto, ma è esatto anche che lo Czar non andrà in Germania, ma è a Biörke che il colloquio avverrà; la data esatta non è stabilita ancora. Quattordici giorni or sono l'Imperatore Guglielmo ha telegrafato direttamente a Peterhof per invitare lo Czar ad un colloquio. L'invito fu immediatamente accettato, ma Nicola II ha pregato Guglielmo di ritardare l'incontro in causa degli avvenimenti che si preparano in Russia.

Occorre aggiungere che la data in cui si è parlato dell'invito è il 16 luglio; l'intervista avrà probabilmente luogo fra il 13 ed il 14 agosto. »

* * *

Il conflitto doganale serbo-austriaco ha portato di conseguenza in Serbia l'inasprimento dell'agitazione antiaustriaca che fu causa del conflitto stesso.

Un telegramma da Vienna dice: « A Belgrado si tenne un comizio nel quale l'agitatore Nikoscinovic parlò sull'emancipazione della Serbia dall'Austria-Ungheria, scagliandosi contro il ministro degli esteri autro-ungarico, conte Goluchowski, contro il presidente dei mi-ministri ungheresi, Wekerle, e contro la dinastia di Asburgo, dichiarando che la Serbia deve unirsi all'accordo franco-anglo-italiano per la liberazione dei popoli balcanici dal giogo tedesco ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Giolitti. — Accompagnato dal suo segretario particolare comm. Rossi, iersera è partito da Roma per Torino S. E. il presidente del Consiglio.

Trovavansi a salutarlo le LL. EE. i ministri Gianturco, Massimini, Schanzer, i sottosegretari di Stato Fasce e Ciuffelli; ed il questore Rinaldi, il senatore Roux e vari altri senatori e deputati.

Per la verità. — Il Ministero della guerra comunica, mediante l'*Agenzia Stefani:*

« Alcuni giornali continuano ad occuparsi dell'agitazione dei carabinieri reali, pubblicando proteste che ad essi pervengono da varie località. Vi è, per lo meno, in tutto ciò un'esagerazione enorme, come del resto rilevano quelli fra i giornali stessi che obiettivamente considerano i fatti.

« D'altra parte è facile comprendere come quest'agitazione non abbia ragione di esistere, ove solo si considerino le esemplari tradizioni disciplinari dell'arma, e si rifletta come sia ovunque noto che il Governo pensa seriamente a migliorarne, e presto, le condizioni, per metterle in armonia coi provvedimenti larghi e benefici assicurati ai sottufficiali delle altre armi dalla nuova legge, recentemente approvata dal Parlamento e che andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

« A tale proposito giova anzi avvertire che ai sottufficiali dei carabinieri s' intende fare un trattamento anche migliore di quello offerto dalla anzidetta legge agli altri sottufficiali del R. esercito, e che tale migliore trattamento verrà anche esteso, nella dovuta proporzione, a tutti i militari di truppa dell'arma dei carabinieri ».

Per la direttissima Roma-Napoli. — Un manifesto municipale avverte che per decreto prefettizio del 23 giugno, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e per essa i signori ingegneri cav. Ernesto Fedele, Oronte Ferrante, ispettori principali, Angelo Tommasini, sotto ispettore, e Giovanni Monteforte, assistente tecnico, sono autorizzati ad introdursi con i canneggiatori da essi dipendenti nelle proprietà private per eseguire gli studi pel progetto esecutivo della ferrovia direttissima Roma-Napoli nel tratto fra Roma e l'Amaseno, con avvertenza che il detto permesso è valevole per un anno dalla data dell'anzidetto decreto.

La Società dei trams per le guardie municipali. — Il Consiglio d'amministrazione della Società romana dei trams-omnibus ha erogato la somma di L. 500 a favore della Cassa di previdenza del corpo delle guardie municipali e nel tempo stesso ha inviato una lettera al sindaco manifestando al corpo delle guardie l'espressione della propria gratitudine e riconoscenza per il lodevole servizio prestato in occasione dell'ultimo sciopero.

Chiusura estiva di biblioteche. — La biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma resterà chiusa, per la consueta revisione annuale, dal 1° al 10 del corrente mese di agosto.

Durante questo periodo l'ufficio dei prestiti rimarrà aperto dalle 10 alle 11 ant. d'ogni giorno.

*** Dal 1° al 10 agosto il museo nazionale di villa Giulia sulla via Flaminia, resterà chiuso al pubblico per effettuare durante questo tempo la pulizia delle collezioni d' antichità ivi esistenti.

Il Congresso dei reduci. — Come già venne annunziato, il giorno 18 settembre p. v. sarà inaugurato in Milano un Congresso nazionale di superstiti delle patrie battaglie.

L'ordine del giorno per tale Congresso reca:

Proposte per il festeggiamento del primo centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.

Doversi calcolare per i veterani impiegati dello Stato e degli altri enti morali il servizio prestato anche fuori di pianta stabile nella pensione.

Senza riguardo all'età, allorchè un veterano è in grado di prestare servizio allo Stato, al Comune o alla Provincia sia preferito agli altri concorrenti, a parità di idoneità, nel concorso degli impieghi.

Lettura delle eventuali proposte pervenute al Comitato.

Il Comitato esecutivo ha pure ottenuto, per i congressisti, un ribasso ferroviario del 75 0[0.

Il Congresso chiuderà i propri lavori il 21 settembre.

Necrologio. — Serenamente, come aveva sfidato le persecuzioni e sofferto nelle galere borboniche, moriva ieri in Roma, il tenente generale a riposo Giacomo Longo, senatore del Regno. La sua giovinezza fu tutta una pagina di eroismi, di martirii nobilmente sofferti, di sante audacie per l'unità della patria e per la libertà.

Nato a Napoli nel 1818, entrò alla scuola militare della Nunziatella uscendone ufficiale.

Partecipò ai moti del 1848 infelicemente gloriosi, e alle sommosse calabresi. Fatto prigioniero venne condannato a morte, ma la sentenza per l' efferatezza feroce del Governo borbonico fu sempre tenuta in sospeso, moltiplicando così al povero prigioniero le angoscie dell'agonia. Ben 12 anni egli soffrì calmo, sprezzante i suoi martoriatori nelle orride galere di Gaeta. Liberato nel 1860 si arruolò nell'esercito italiano che unitamente alle armi garibaldine aveva distrutto il dominio dei Borboni. Fu nell'anno seguente ministro della guerra in Sicilia. Percorsa brillantemente la carriera delle armi arrivò al grado di tenente generale e fu presidente del Comitato d'artiglieria e genio fino al 1882.

Nel 1876 venne nominato senatore del Regno.

Oggi, alle 17.30, con gli onori del grado, ne venne compiuto col concorso di numerosi estimatori ed amici il trasporto della salma all'estrema dimora.

Facilitazioni ferroviarie. — In occasione delle ferie di ferragosto si stanno organizzando varie gite all'Esposizione a prezzi ridottissimi con treni speciali da Roma Il biglietto sarà valido dall'11 al 16 agosto.

Vi saranno biglietti speciali validi per otto entrate all'Esposizione per L. 2.40 e dei libretti a tagliandi per la visita delle varie attrazioni a prezzo di L. 2.50, oltre alle solite facilitazioni per vitto e alloggio.

Con altro avviso verranno indicati i prezzi e gli orari dei viaggi.

Marina militare. — La R. nave *Vespucci*, con a bordo gli allievi della R. Accademia navale, ha lasciato Livorno per Spezia, iniziando l' annuale campagna d' istruzione. Stamane è giunta a Genova.

*** La R. nave *Dogali* è giunta a Messina, la *Montebello* è giunta a Malta.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha proseguito per Genova l'*Italia*, della Veloce. Da Cadice è partito per Buenos Aires il *Savoja*, della Veloce. L'*India*, del Lloyd italiano, è giunto a Genova da New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SWINEMUNDE, 31. — L'Imperatore Guglielmo, di ritorno dalla sua crociera nelle acque della Norvegia, è giunto stamane.

STOCCOLMA, 31. — Il giornale *Nya Dagligt Allehanda* ha da Helsingfors: La scorsa notte una rivolta è scoppiata nella piazzaforte di Sveaborg. Si sono uditi il fuoco della fucileria ed i colpi di cannone. I feriti sono stati trasportati con battelli.

Corre voce che gli ammutinati abbiano preso i forti che dominano la piazzaforte

Le famiglie degli ufficiali sono state trasportate in città.

STOCCOLMA, 31. — Lo *Svenska Telegrambyran*, completando le notizie del *Nya Dagligt Allehanda* circa la rivolta di Svea-

borg, dice: L'artiglieria, passando dalla parte degli ammutinati, tirò contro la fanteria rimasta fedele al Governo.

Vi furono 500 fra morti e feriti. Si assicura che gran parte della piazzaforte sia occupata dai ribelli. Nel quartiere di Skatuddew scoppiò pure stamane una rivolta. Gli ufficiali furono messi in prigione; uno ne fu ucciso. I soldati si elessero altri capi.

L'incrociatore *Finn* difende le caserme.

LONDRA, 31. — *Camera dei Comuni*. — L'aula e le tribune sono gremite.

Il sottosegretario di Stato per le colonie, W. S. Churchill, espone la nuova Costituzione per il Transvaal e dice che oggi non si occuperà dell'Orange.

Soggiunge che il principio della nuova Costituzione è l'eguaglianza fra i boeri e gli inglesi, che godranno gli stessi privilegi e gli stessi diritti.

Il Parlamento del Transvaal comprenderà 34 deputati pel Rand, 6 per Pretoria e 29 per il resto del Transvaal, ciò che assicurerà una maggioranza all'Inghilterra.

Le lingue che userà il Parlamento saranno l'inglese e l'olandese.

L'Alta Camera del primo Parlamento sara nominata dalla Comera e sarà eletta in seguito dai Parlamenti.

Tutti i maschi che hanno oltre 21 anno di età e risiedono al Transvaal da sei mesi godranno il diritto elettorale.

La Camera Alta comprenderà 15 membri. I deputati avranno una indennità. La Costituzione conterrà un articolo che proibisce il lavoro avente carattere di schiavitù.

Sir A. Lyttelton rileva che l'equilibrio tra l'elemento boero e quello inglese nella colonia del Capo sarà presto rotto con la prossima sottomissione di 10.000 ribelli e con la loro iscrizione nelle liste elettorali. La maggioranza potrà così diventare boera. L'oratore richiama l'attenzione sul fatto che la presenza di numerose truppe tedesche nell'Africa sud-occidentale potrebbe in talune circostanze costituire un pericolo ed accusa il Governo di creare nel Transvaal un Governo responsabile che è per ora inopportuno.

Balfour pronunzia un discorso basato sopra argomenti politici contro la costituzione proposta per il Transvaal e termina di parlare un minuto prima del termine fissato per la chiusura della discussione.

Il primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann, si alza e dice: Approfitto di questo ultimo minuto per dichiarare che mai nella mia vita parlamentare ho udito un discorso meno patriottico, più dannoso e meno degno.

Subito si levano clamorose proteste dai banchi dell'opposizione mentre i deputati ministeriali fanno ripetute ovazioni a Bannerman che continua a parlare fra il tumulto; le sue parole non si odono.

Suonano frattanto le ore dieci ed il presidente mette ai voti il progetto.

Il progetto viene approvato con 316 voti contro 83, fra calorosi e prolungati applausi, durante i quali Balfour esce dall' aula per ritornarvi più tardi tra manifestazioni diverse.

HELSINGFORS, 31. — Stamane si è manifestata una sommossa tra gli equipaggi della flotta ancorata nel porto di Skatouden.

Gli ammutinati hanno occupato il forte di Skatouden e si sono barricati nelle caserme.

Quattro incrociatori ed alcune mitragliatrici hanno bombardato gli ammutinati, che sono stati disarmati stasera alle 5.

Gli operai di Helsingfors hanno dichiarato che impediranno il passaggio dei treni che trasportano truppe.

PIETROBURGO, 31. — L'*Agenzia telegrafica di Pietróburgo* ha da Helsingfors in data d'oggi:

Stamane sono penetrati negli uffici del porto di Skatouden alcune diecine di persone, alle quali i marinai hanno consegnato le armi. Subito si è manifestata una sommossa fra gli equipaggi della flotta.

Furono chiamate in fretta truppe che isolarono il forte di Skatouden occupato dagli ammutinati.

Gli edifici e le caserme dove gli insorti si sono barricati sono stati cannoneggiati da tre incrociatori e da mitragliatrici.

Alle 5 pomeridiane le truppe entrarono nel porto e disarmarono gli ammutinati.

HELSINGFORS, 31. — L'agitazione manifestatasi stamane in città si è andata calmando nel pomeriggio; tuttavia gli operai si mostrano ancora agitati. Nella stazione di Richimiaky il binario della ferrovia è stato danneggiato da alcuni operai, recatisi colà con un treno da Helsingfors.

PIETROBURGO, 31. — Si fanno circolare molte copie manoscritte dell'appello rivolto ai contadini dagli ex deputati della Duma appartenenti alle varie frazioni rivoluzionarie.

HELSINGFORS, 31 — Corre voce che gli ammutinati sarebbero padroni dei forti e della cittadella.

Nel conflitto fra gli ammutinati e la fanteria rimasta fedele, questa ha avuto 500 morti.

BELGRADO, 31. — *Scupstina*. — Il presidente del Consiglio, Pasic, rispondendo ad un'interpellanza dei nazionalisti sul conflitto doganale fra l'Austria-Ungheria e la Serbia, constata che l'accordo commerciale provvisorio non è stato concluso, a causa delle richieste dell'Austria-Ungheria, relative alla fornitura de cannoni.

I negoziati per il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria non sono rotti, ma soltanto sospesi fino all'autunno. La pubblicazione dell'intiera relazione della Commissione che ha esaminato la questione dei cannoni non è opportuna.

Pasic dichiara quindi di sperare che l'accordo commerciale con l'Austria-Ungheria potrà concludersi. In caso contrario la Serbia dovrà aspettare la guerra di tariffe.

Il ministro delle finanze, Patchon, dichiara che l'Austria-Ungheria ha avanzato ora domande che non hanno alcuna relazione col carattere economico del trattato da concludersi.

Agatonovitc, nazionalista, dice che anche il partito del Governo è responsabile delle complicazioni sorte per la questione dei cannoni. L'organo dei nazionalisti, il *Samouprava*, raccomandò troppo il modello Schmeider.

Parla quindi Jovanovitc, vecchio radicale, tra vivi rumori.

Ristabilita la calma, il presidente rinvia la seduta a domani.

PIETROBURGO, 31. — Le notizie pubblicate dai giornali sulla costituzione di un Gabinetto composto di personaggi non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato sono sostanzialmente inesatte. È parimente infondata la notizia della possibilità di abbreviare notevolmente il termine fissato per la convocazione della Duma. Anche i nomi dei personaggi che assumerebbero varî portafogli nel Gabinetto sono inesatti, come pure è inesatto che i personaggi ai quali erano stati offerti i portafogli avessero messo per condizione della loro accettazione la pronta applicazione di alcune riforme. Le riforme infatti non possono essere introdotte che per via legislativa.

PIETROBURGO, 31. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Helsingfors in data d'oggi:

Ieri sera si manifestò nella fortezza di Sweaborg una sommossa organizzata da una compagnia di zappatori, alla quale si associarono anche soldati di artiglieria.

Gli ammutinati occuparono tre forti distaccati ed aprirono un fuoco di artiglieria contro la fortezza.

Vi sono morti e feriti. La guarnigione della fortezza è stata rinforzata con due compagnie. Oggi il cannoneggiamento è cessato.

PIETROBURGO, 31. — Le autorità militari hanno ricevuto stamane dal maggior generale Laiming, da Helsingfors, un telegramma, il quale annuncia che l'artiglieria della fortezza ha aperto il fuoco contro l'isola del Comandante.

Gli insorti erano padroni delle tre isole seguenti: isola Mikhailovsky, isola dell'artiglieria, isola del genio. Si erano impadro-

niti anche di tutte le mitragliatrici. Gli insorti avevano pure tagliato il telegrafo.

Il generale Laiming aggiunge che egli si trovava nell'isola del Comandante con quattro compagnie che vi sono di guarnigione e due compagnie di tiragliatori, che vi sono state inviate da Helsingfors.

Nel suo telegramma il generale Laiming non dà alcuna informazione sulle perdite.

HELSINGFORS, 1. — La rivolta nel porto di Skatuden è stata sedata. Skatuden è occupata dalle truppe. Il Consiglio municipale ha diretto un proclama alla popolazione, invitando gli abitanti a rimanere tranquilli e ad aiutare il Governo nel mantenimento dell'ordine.

SOFIA, 1. — L'incaricato d'affari greco ha protestato presso il Governo bulgaro contro le dimostrazioni anti-greche di Filippopoli, chiedendo indennità pei greci danneggiati. Il Governo ha preso misure severe contro i responsabili degli incidenti ed ha ordinato l'arresto e la punizione dei capi degli agitatori.

Nelle città della provincia le truppe hanno ristabilito la calma.

Le dimostrazioni anti-greche continuano soltanto in alcuni villaggi.

PARIGI, 1. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Pietroburgo:

« Oggi è giunta da Reval a Sveaborg la squadra, al comando di un granduca. La popolazione di Sveaborg continua a combattere con le truppe ammutinate. Le ferrovie di Rikhimiaki, Elsingforsed Abo sono state distrutte dalla guardia russa che ha arrestato il treno postale di Friedriksborg, il quale è stato costretto a retrocedere.

« Il Comitato degli scioperi ha proclamato lo sciopero generale ad Elsingfors, meno che per i servizi dell'illuminazione e dell'acqua potabile ».

VIENNA, 1. — La *Wiener Zeitung* pubblica una lettera autografa dell'Imperatore, la quale mantiene la quota attuale per la partecipazione dell'Austria e dell'Ungheria alle spese comuni, fino al 30 giugno 1907.

PIETROBURGO, 1. — Herzenstein, deputato di Mosca alla Duma, è stato ucciso con due colpi di rivoltella a Terrioki (Finlandia) ove era in villeggiatura, mentre passeggiava con la moglie e la figlia. Quest'ultima è rimasta ferita.

L'assassino, sconosciuto, è fuggito.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 31 luglio 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	756.74.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 32.0. minimo 20.9.
Pioggia in 24 ore	— —

31 luglio 1906

In Europa: pressione massima di 766 sull'Irlanda, minima di 755 sul mar Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro uniformemente da 2 a 3 mm.; temperatura regolarmente variata; temporali con pioggie in Piemonte.

Barometro: 763 in Val Padana; 759 sul basso Adriatico.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante sulle coste adriatiche, deboli e vari su quelle tirreniche; tempo generalmente buono, ma con qualche temporale; basso Adriatico mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 luglio 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio...	sereno	calmo	29 0	21 8
Genova	sereno	calmo	28 5	22 2
Massa Carrara ...	sereno	calmo	30 4	21 0
Cuneo	coperto	—	27 8	19 3
Torino	1/2 coperto	—	29 5	20 2
Alessandria	1/4 coperto	—	31 5	20 0
Novara	sereno	—	34 5	22 5
Domodossola	1/4 coperto	—	30 5	17 8
Pavia	3/4 coperto	—	32 8	19 1
Milano	3/4 coperto	—	34 8	19 3
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	29 0	18 0
Brescia	coperto	—	31 7	21 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	sereno	—	30 0	21 0
Verona	3/4 coperto	—	28 8	20 3
Belluno	1/2 coperto	—	29 9	19 8
Udine	sereno	—	29 3	19 8
Treviso	3/4 coperto	—	31 0	22 4
Venezia	3/4 coperto	calmo	30 2	23 8
Padova	1/2 coperto	—	29 0	21 2
Rovigo	1/2 coperto	—	31 2	19 2
Piacenza	1/2 coperto	—	30 4	19 7
Parma	1/4 coperto	—	30 5	19 5
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	1/2 coperto	—	29 1	19 2
Ferrara	1/4 coperto	—	29 0	20 5
Bologna	sereno	—	28 4	20 7
Ravenna	sereno	—	26 9	19 0
Forlì	sereno	—	29 8	19 6
Pesaro	sereno	calmo	27 6	17 6
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	30 0	20 0
Urbino..	sereno	—	25 8	19 9
Macerata	sereno	—	27 6	19 5
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	18 0
Perugia	1/4 coperto	—	28 6	19 6
Camerino	sereno	—	25 1	17 1
Lucca	1/4 coperto	—	30 4	20 0
Pisa	1/4 coperto	—	29 3	19 2
Livorno	1/4 coperto	calmo	29 0	22 0
Firenze	sereno	—	32 1	20 6
Arezzo	1/4 coperto	—	32 0	19 6
Siena	sereno	—	29 2	21 0
Grosseto	sereno	—	33 2	19 0
Roma	sereno	—	31 9	20 9
Teramo	sereno	—	28 2	17 0
Chieti	sereno	—	25 0	18 0
Aquila	sereno	—	27 3	16 4
Agnone	sereno	—	25 0	15 2
Foggia	1/4 coperto	—	29 1	21 5
Bari	sereno	legg. mosso	27 2	19 0
Lecce	sereno	—	29 0	21 0
Caserta	3/4 coperto	—	31 6	21 2
Napoli	3/4 coperto	calmo	29 5	23 1
Benevento	3/4 coperto	—	29 8	17 6
Avellino	1/4 coperto	—	26 4	15 0
Caggiano	sereno	—	25 2	16 2
Potenza	1/2 coperto	—	23 0	14 1
Cosenza	1/2 coperto	—	32 2	19 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	22 8	14 0
Reggio Calabria ..	3/4 coperto	legg. mosso	28 5	24 3
Trapani	1/4 coperto	calmo	27 0	24 7
Palermo	sereno	calmo	31 4	19 8
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	29 2	23 6
Caltanissetta	sereno	—	28 4	23 0
Messina	sereno	calmo	30 2	22 2
Catania	sereno	calmo	29 9	22 0
Siracusa	sereno	calmo	29 4	23 3
Cagliari	sereno	calmo	33 0	18 0
Sassari	sereno	—	27 9	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*